*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 266 del 20 novembre 1950*

**Spedizione in abbonamento postale**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Lunedì, 20 novembre 1950** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

# REGIONE SARDA

## LEGGI APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE E REGOLAMENTI EMANATI DAL GOVERNO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1949, n. 1.

**Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 1° *ottobre* 1949).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle assegnazioni dello Stato in ordine alla lotta contro le malattie sociali, è costituito il « Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali ».

Art. 2.

Gli stanziamenti relativi al fondo di cui all'art. 1 saranno previsti e disposti, per ciascun anno, in sede normale di bilancio, tenendo presenti, per la precisazione della misura, congiuntamente i criteri sia delle necessità contingenti sia delle proporzioni dell'intervento dello Stato.

Art. 3.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1949 è previsto e disposto lo stanziamento urgente di L. 50.000.000, quale primo contributo al fondo di cui all'art. 1.

Nell'erogazione delle somme relative a tale primo stanziamento, saranno tenute presenti, soprattutto, le più urgenti necessità della lotta antitubercolare.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 giugno 1949

CRESPELLANI

---

LEGGE 27 giugno 1949, n. 2.

**Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri regionali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 1° *ottobre* 1949).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità lorda per i Consiglieri regionali della Sardegna, di cui all'art. 26 dello Statuto speciale per la Sardegna, è fissata nel modo seguente:

*a*) L. 15.000 mensili per spese di posta, stampa, pubblicazioni e varie;

*b*) L. 45.000 mensili per rimborso di spese generali.

Ai segretari del Consiglio ed ai presidenti delle Commissioni spetta una indennità integrativa di carica di L. 10.000 mensili.

Art. 2.

Agli Assessori regionali spetta inoltre una indennità integrativa di carica di L. 60.000 mensili. Agli Assessori che non fanno parte del Consiglio Regionale sarà corrisposto uno stipendio mensile lordo di L. 120.000.

Gli Assessori hanno l'obbligo di fissare la residenza in Cagliari.

Agli Assessori che debbono trasferire la propria residenza in Cagliari, in ottemperanza al disposto del precedente capoverso, sarà inoltre corrisposta una indennità di alloggio di L. 20.000 mensili.

Art. 3.

Al Presidente del Consiglio Regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere, è attribuito un assegno mensile pari a quello degli Assessori.

Art. 4.

Al Presidente della Giunta Regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere, è attribuito un assegno mensile di L. 100.000.

Art. 5.

Al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio è attribuita una indennità di rappresentanza di L. 100.000 mensili.

Art. 6.

Per ogni giornata di seduta del Consiglio Regionale o delle Commissioni spetta ai Consiglieri una medaglia di presenza di L. 2000, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata.

Art. 7.

L'indennità di trasferta per i Consiglieri che non risiedono nel Capoluogo della Regione è di L. 3000 al giorno.

Art. 8.

Le suddette indennità decorrono dal 28 maggio 1949.

Art. 9.

Per il periodo 28 maggio-31 dicembre 1949 l'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre gli stanziamenti occorrenti sui fondi che lo Stato metterà a disposizione della Regione per il funzionamento degli organi regionali ai sensi dell'art. 53, comma terzo, delle norme di attuazione dello Statuto speciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 giugno 1949

CRESPELLANI

LEGGE 5 ottobre 1949, n. 3.

**Proroga delle concessioni di terre incolte.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 21 *dicembre* 1949).

Il Consiglio Regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate accordate in Sardegna a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, e con scadenza nell'annata agraria 1948-49 sono prorogate per la successiva annata agraria 1949-50.

La proroga si applica anche alle concessioni disposte in data posteriore al 1° aprile 1947.

Art. 2.

La proroga si applica altresì alle concessioni di terre che abbiano formato oggetto di procedimenti, anche se chiusi con sentenza passata in giudicato ma non ancora eseguita alla data del 5 ottobre 1949.

Art. 3.

Per quanto non preveduto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 ottobre 1949

CRESPELLANI

---

LEGGE 11 novembre 1949, n. 4.

**Costituzione di un fondo per le cooperative.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 31 *dicembre* 1949).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per favorire lo sviluppo delle cooperative viene costituito un fondo regionale da utilizzarsi per l'assistenza e la consulenza tecnica legale e amministrativa di esse.

Art. 2.

Il fondo di cui all'art. 1 verrà stanziato sul bilancio dell'Assessorato al lavoro, il quale provvederà a reintegrarlo anno per anno.

Art. 3.

La utilizzazione e la gestione del fondo sono affidate ad una Commissione nominata, su deliberazione della Giunta con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli organi interessati, presso l'Assessorato al lavoro e composta da:

1) l'Assessore al lavoro o un suo delegato, che la presiede;

2) un delegato dell'Assessorato all'agricoltura,

3) un delegato dell'Assessorato all'industria e commercio;

4) un delegato dell'Assessorato alle finanze;

5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche designati da queste proporzionalmente al numero delle cooperative aderenti.

Art. 4.

La Commissione viene convocata ogni tre mesi presso l'Assessorato al lavoro per deliberare sulle richieste avanzate dalle cooperative.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, spetta un gettone di presenza.

Art. 6.

Le spese di funzionamento della Commissione gravano sul fondo di cui all'art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 novembre 1949

CRESPELLANI

---

LEGGE 30 novembre 1949, n. 5.

**Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 1 *dell'*11 *gennaio* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale ed agli Assessori che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio sono dovuti il rim-

borso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità nella misura appresso indicata:

per le missioni nell'interno della Regione L. 2000 giornaliere, oltre L. 1500 per il pernottamento;

per le missioni fuori della Regione L. 3500 giornaliere oltre L. 1500 per il pernottamento.

Ai Consiglieri regionali che si recano fuori residenza per incarico del Consiglio o della Giunta Regionale competono, oltre al rimborso delle spese di viaggio come sopra detto, la medaglia di presenza di cui all'art. 6 e l'indennità di cui all'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 novembre 1949

CRESPELLANI

---

LEGGE 7 dicembre 1949, n. 6.

**Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 1 *dell'*11 *gennaio* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prima organizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale, la Regione può avvalersi di personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici locali e considerato nella posizione di comando, in base all'allegata tabella degli organici.

Art. 2.

Al personale comandato come al precedente articolo è conservato il grado ed il trattamento goduto presso le Amministrazioni di provenienza; per altro, nel caso di personale dipendente da Enti pubblici locali, se il trattamento da esso goduto presso le Amministrazioni di provenienza risultasse inferiore a quello dei corrispondenti gradi presso le Amministrazioni dello Stato, verrà conferito al personale come sopra comandato il miglior trattamento risultante.

Art. 3.

Al personale comandato proveniente da uffici situati fuori di Cagliari è altresì concesso il trattamento di missione corrispondente al grado ricoperto nell'Amministrazione di provenienza per la durata di mesi otto.

A favore di detto personale dopo la cessazione del trattamento di missione è concessa un'indennità pari:

*a*) alla metà del trattamento medesimo se ha lasciato la famiglia o anche i soli figli, per ragioni di studio, nel luogo di provenienza;

*b*) al quarto dell'indennità stessa se ha trasferito la famiglia a Cagliari.

L'indennità è ridotta ad un sesto per il personale celibe o vedovo senza famiglia acquisita a carico.

Art. 4.

Al personale comandato come negli articoli precedenti è concessa una indennità di primo impianto dei servizi in misura pari al sessanta per cento del solo stipendio o della retribuzione base al lordo goduti presso l'Amministrazione di provenienza. Per altro se trattasi di personale comandato da Enti locali l'indennità verrà commisurata al miglior trattamento risultantegli in base all'applicazione dell'art. 2.

Tale indennità è corrisposta dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso l'Amministrazione regionale fino al 30 giugno 1950.

Art. 5.

Al personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori è concessa, in aggiunta all'indennità di cui all'articolo precedente, l'indennità di Gabinetto nella misura e con le modalità previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282.

Art. 6.

La presente legge non è applicabile al personale delle Amministrazioni pubbliche che sarà trasferito dallo Stato alla Regione a norma degli articoli 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 dicembre 1949

CRESPELLANI

---

**Tabella degli organici degli Uffici della Presidenza della Giunta e degli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna.**

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

*I — Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente*:

1 capo di Gabinetto di grado non super. al 4°, cat. A;
1 segretario particolare di grado non super. al 6°, cat. A;
1 addetto all'Ufficio di Gabinetto di grado non sup. al 9°, cat. A;

1 archivista di grado non super. al 9°, cat. C;
1 dattilografo di grado non super. al 12°, cat. C;
2 subalterni.

*II — Segreteria generale*:

1 segretario generale di grado non super. al 3°, cat. A;
1 capo Ufficio affari generali e personale di grado non superiore al 6°, cat. A;
1 consulente legislativo di grado non super. al 5°, cat. A;
1 bibliotecario di grado non super. al 9°, cat. A;
1 segretario Assistenza e beneficenza di grado non super. all'8°, cat. A;
1 segretario addetto Antichità, belle arti e spettacoli di grado non super. all'8°, cat. A;
1 segretario addetto al *Bollettino Ufficiale* e Stampa di grado non super. al 9°, cat. A;
1 contabile per il *Bollettino Ufficiale* di grado non super. al 10°, cat. B;
1 archivista capo di grado non super. al 9°, cat. C;
1 archivista di grado non super. all'11°, cat. C;
2 dattilografi di grado non superiore al 13°, cat. C;
1 subalterno;
1 capo garage;
5 autisti;
1 custode.

ASSESSORATO AGLI INTERNI

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
1 direttore dei servizi di grado non super. al 5°, cat. A;
1 capo Ufficio circoscrizioni comunali e provinciali di grado non super. al 6°, cat. A;
1 capo Ufficio controlli enti locali di grado non super. al 6°, cat. A;
2 segretari di grado non super. all'8°, cat. A;
1 ragioniere di grado non super. al 9°, cat. B;
1 capo Ufficio turismo di grado non super. al 7°, cat. A o B;
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
2 applicati di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
1 direttore dei servizi di grado non super. al 5°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. all'8°, cat. A;
1 capo Ufficio bonifiche e miglioramenti fondiari di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. al 9°, cat. A o B;
1 capo Ufficio agricoltura e foreste di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. al 9°, cat. A o B;
1 capo Ufficio caccia e pesca, usi civici, di grado non superiore al 6°, cat. A;
1 segretario o ragioniere di grado non super. al 9°, cat. A o B,
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
1 applicato di grado non super. al 12°, cat. C;
1 dattilografo di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
1 direttore dei servizi di grado non super. al 5°, cat. A;
1 segretario di grado non super. all'8°, cat. A;
1 capo Sezione assistenza Enti locali di grado non super. al 7°, cat. A;
1 capo Sezione edilizia di grado non super. al 7°, cat. A;
1 capo Sezione strade e bonifiche di grado non super. al 7°, cat. A;
3 geometri di grado non super. all'11°, cat. B;
1 addetto di grado non super. al 9°, cat. A o B;
1 segretario per l'Ufficio contabilità e contratti di grado non super. all'8°, cat. A;
1 ragioniere addetto di grado non super. al 10°, cat. B;
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
2 applicati-dattilografi di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

ASSESSORATO AI TRASPORTI

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
1 capo ufficio di grado non super. al 6°, cat. A;
2 segretari di grado non super. al 9°, cat. A;
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
1 applicato-dattilografo di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
direttore dei servizi e capo dell'Ufficio legislativo, studi e ricerche di grado non super. al 5°, cat. A;
2 segretari addetti di grado non super. al 9°, cat. A o B;
1 capo Ufficio industria di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. al 9°, cat. A o B;
1 capo Ufficio commercio di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. al 9°, cat. A o B;
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
1 dattilografo di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

ASSESSORATO ALLE FINANZE

*I — Servizi amministrativi*:

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
1 direttore dei servizi amministrativi di grado non super. al 5°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. al 9°, cat. A;
1 capo Ufficio demanio di grado non super. al 6°, cat. A;
2 segretari di grado non super. al 9°, cat. A;
1 capo Ufficio tributi di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario di grado non super. al 9°, cat. A;
1 capo Ufficio credito e risparmio di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario di grado non super. al 9°, cat. A;
2 geometri di grado non super. al 9°, cat. B;
1 computista capo di grado non super. al 10°, cat. C;
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
2 applicati-dattilografi di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

*II — Ragioneria Regionale*:

1 direttore Regionale di ragioneria di grado non super. al 5°, cat. A;
2 capi ufficio di grado non super. al 7°, cat. A;
2 capi sezione di grado non super. al 9°, cat. A o B;
4 applicati di grado non super. al 10°, cat. C;
1 economo di grado non super. al 9°, cat. A o B;
2 applicati di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

ASSESSORATO ALL'IGIENE,
SANITA' E PUBBLICA ISTRUZIONE

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
1 capo Ufficio sanità di grado non super. al 6°, cat. A;
1 capo Sezione assistenza sanitaria di grado non super. al 7°, cat. A;
1 capo Sezione malattie sociali di grado non super. al 7°, cat. A;
1 capo Ufficio veterinaria di grado non super. al 6°, cat. A;
1 veterinario addetto di grado non super. al 9°, cat. A;
1 capo Ufficio istruzione di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. al 7°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. all'8°, cat. A;
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
1 dattilografo di grado non super. al 12°, cat. C;
1 subalterno.

ASSESSORATO AL LAVORO

1 segretario particolare di grado non super. al 7°, cat. A;
1 capo Ufficio veterinaria di grado non super. al 6°, cat. A:
1 capo Sezione occupazione e migrazione di grado non superiore al 7°, cat. A;
1 capo Sezione cooperazione di grado non super. al 7°, cat. A,
1 capo Ufficio previdenza sociale di grado non super. al 6°. cat. A;
1 segretario addetto di grado non super. al 9°, cat. A;
1 capo Ufficio artigianato di grado non super. al 6°, cat. A;
1 segretario addetto di grado non super al 9°, cat. A;
1 archivista di grado non super. al 10°. cat. C,
1 applicato-dattilografo di grado non super. al 12°. cat. C;
1 subalterno.

CRESPELLANI

LEGGE 7 dicembre 1949, n. 7.

**Provvedimenti per facilitare la organizzazione dei servizi del Consiglio Regionale mediante comandi di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 1 *dell'*11 *gennaio* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le richieste di comando del personale di ruolo e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali, necessario per la prima organizzazione dei servizi del Consiglio regionale, nei limiti dell'allegata tabella, sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni della legge regionale in data 7 dicembre 1949, n. 6.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 dicembre 1949

CRESPELLANI

---

**Tabella degli organici del Consiglio Regionale della Sardegna**

*I — Gabinetto del Presidente*:

1 capo di Gabinetto di grado non super. al 5°, cat. A;
1 segretario particolare di grado non super. all'8°, cat. A o B;
1 archivista dattilografo di grado non super. al 9°, cat. C;
1 subalterno.

*II — Segreteria generale*:

1 segretario generale di grado non super. al 5°, cat. A;
1 segretario di grado non super. al 9°, cat. A;
1 segretario bibliotecario di grado non super. al 9°, cat. A;
1 capo Ufficio resoconti di grado non super. al 9°, cat. A;
3 addetti all'Ufficio resoconti di grado non super. al 9°, categoria A o B;
1 capo Ufficio segreteria commissioni di grado non super. all'8°, cat. A;
3 addetti all'Ufficio segreteria commissioni di grado non superiore 10°, cat. A o B;
1 ragioniere economo di grado non super. all'11°, cat. B;
1 capo Ufficio stenografo di grado non super. al 10°, cat. A o B;
4 stenografi di grado non super. al 10°, cat. B o C;
1 archivista di grado non super. al 10°, cat. C;
3 dattilografi di grado non super. all'11°, cat. C;
3 subalterni;
1 autista.

CRESPELLANI

LEGGE 12 dicembre 1949, n. 8.

**Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prima organizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale, oltre che con personale comandato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, si provvede, nei limiti della tabella organica, con personale di ruolo dipendente da Enti pubblici diversi da quelli indicati nella legge medesima, nei modi e col trattamento ivi previsti in quanto applicabili, o, in difetto, con personale non di ruolo degli stessi Enti pubblici, ovvero con personale estraneo a pubbliche Amministrazioni; in questo ultimo caso dovranno tenersi presenti i titoli di studio e le mansioni eventualmente in precedenza esplicate.

Al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dai predetti Enti pubblici sono conferiti il grado ed il trattamento corrispondenti a quelli ricoperti nel precedente ufficio.

Al personale estraneo sono conferiti il grado ed il trattamento corrispondenti alle funzioni ad esso affidate con carattere continuativo.

Art. 2.

Il personale avventizio estraneo a pubbliche Amministrazioni, di cui alla presente legge, è assunto dalla Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta stessa, in base ad una graduatoria di merito tra gli aspiranti.

I criteri di valutazione seguìti e la graduatoria sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

L'assunzione è disposta per il periodo di sei mesi e può essere confermata con nuovo decreto per uguale periodo.

Art. 3.

Al personale di cui alla presente legge, oltre il trattamento che, se in posizione di comando, gli compete ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, è concessa altresì l'indennità di primo impianto di cui all'art. 4 della legge medesima.

Art. 4.

Al personale di cui alla presente legge è esteso, in quanto possa competergli, il trattamento previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6.

Art. 5.

Sino al 30 giugno 1950 al personale dipendente da altre pubbliche Amministrazioni, che ha prestato o presterà opera saltuaria per l'Amministrazione regionale,

verrà liquidato un compenso da stabilirsi dalla Giunta in relazione al servizio prestato ed al trattamento economico goduto presso l'Amministrazione cui il personale medesimo appartiene.

Art. 6.

Le assunzioni di personale avventizio effettuate per le immediate necessità di servizio dell'Amministrazione regionale dovranno essere confermate con il procedimento previsto dalla presente legge, salvi restando in ogni caso i diritti relativi al servizio prestato nel periodo anteriore.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 gennaio 1950

CRESPELLANI

---

LEGGE 12 dicembre 1949, n. 9.

**Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso il Consiglio Regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prima organizzazione dei servizi del Consiglio regionale, oltre che con personale comandato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, si provvede, nei limiti della tabella organica, con personale di ruolo dipendente da Enti pubblici diversi da quelli indicati nella legge medesima, o, in difetto, con personale non di ruolo degli stessi Enti, ovvero con personale estraneo a pubbliche Amministrazioni.

La richiesta di comando o la nomina e la revoca del personale di cui sopra sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale sovraintende a tutti gli Uffici e servizi del Consiglio stesso.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 gennaio 1950

CRESPELLANI

---

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1949, n. 10.

**Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1950.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 3 *del* 21 *febbraio* 1949).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la riscossione delle entrate previste dall'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con la legge 26 febbraio 1948, n. 3, giusta l'annesso stato di previsione (tabella *A*).

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione dello Statuto approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario 1950 in conformità all'annesso stato di previsione (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è approvato l'unito elenco n. 2 dei capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine considerate nel bilancio allegato alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, udita la Giunta stessa, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine inscritte nell'unito bilancio (cap. 27) ripartendole fra i vari capitoli o istituendo capitoli nuovi.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, udita la Giunta stessa, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme

dal Fondo di riserva (cap. 28) per le spese impreviste inscritte nell'unito bilancio ripartendole fra i vari capitoli o istituendo capitoli nuovi.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del l'Assessore alle finanze, udita la Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a disporre con decreto la ripartizione in articoli delle somme stanziate nei vari capitoli dell'allegato bilancio.

Art. 7.

E' autorizzata l'accensione da parte della Regione dei crediti di cui ai capitoli 120, 121, 122, 123, 124, 125 dello stato di previsione della spesa di cui all'allegata tabella *B* e la loro iscrizione sui registri di consistenza del Patrimonio regionale giusta l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, e giusta le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 Legge sulla contabilità di Stato e del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Titolo I, capo III.

Con successive disposizioni verranno determinate le modalità relative all'impiego e al ricupero delle somme suddette.

Art. 8.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario 1950.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 febbraio 1950

CRESPELLANI

---

LEGGE 4 febbraio 1950 n. 3.
**Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n. 4 del 22 febbraio* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore al lavoro e previdenza sociale, di intesa con gli Assessori agli interni ed alle finanze, e con quelli ai lavori pubblici ed all'agricoltura a seconda della materia di rispettiva competenza, può autorizzare, nei Comuni o Consorzi di comuni che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'indice e del tipo della disoccupazione, l'apertura di cantieri scuola di lavoro per disoccupati allo scopo di eseguire piccole opere di pubblica utilità di esclusivo interesse comunale o intercomunale.

Art. 2.

Le domande, corredate dei relativi progetti di massima, devono essere trasmesse dagli enti interessati all'Amministrazione regionale, la quale, per il parere tecnico sui progetti e per la sorveglianza sulle opere da eseguire, può valersi degli Uffici tecnici delle Amministrazioni provinciali e comunali.

Spetta agli organi dell'Amministrazione regionale il controllo dei cantieri e il collaudo delle opere eseguite.

Art. 3.

La gestione dei cantieri di cui all'art. 1 è affidata alle Amministrazioni comunali. Le modalità organizzative di essi vengono fissate dall'Assessore al lavoro della Regione.

Art. 4.

I lavoratori disoccupati possono essere ammessi ai cantieri in qualità di lavoratori volontari entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti dall'Assessorato al lavoro e previdenza sociale, sentiti gli enti promotori dei cantieri. I lavoratori interessati devono presentare domanda all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, sentita la Commissione comunale di collocamento, o, nelle more della costituzione di questa, le organizzazioni sindacali locali, provvede alla selezione ed all'avviamento con precedenza ai disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento secondo le classificazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e non fruenti del sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione.

Art. 5.

Ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti del sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione, viene corrisposta una indennità pari a L. 500, se celibi, e a L. 600, se capi famiglia, per ogni giornata di effettivo lavoro.

Ai lavoratori che percepiscano il sussidio di disoccupazione, viene corrisposta una indennità pari a L. 300.

Art. 6.

Le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonchè quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell'ente gestore.

Le spese per l'organizzazione e per il funzionamento dei cantieri di lavoro e le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, gravano sul bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato al lavoro e previdenza sociale.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nella forma dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 febbraio 1950

CRESPELLANI

---

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1950, n. 1.

**Istituzione del Comitato regionale sanitario.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n. 5 del 13 marzo* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 42 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è istituito un Comitato tecnico sanitario regionale così composto:

l'Assessore all'igiene e sanità pubblica, che lo presiede;
l'Assessore ai lavori pubblici;
l'Assessore agli interni,
un esperto di igiene;
un esperto di malattie interne;
un esperto di pediatria;
un esperto di ostetricia;
un esperto di dermosifilopatia;
un esperto di tisiologia;
un esperto di medicina del lavoro;
un esperto di igiene veterinaria;
un esperto di chimica e bromatologia;
un esperto di ingegneria sanitaria;
un esperto di scienze agrarie.

Art. 2.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità pubblica col compito di esprimere parere tecnico:

su materie inerenti all'igiene e alla sanità pubblica della Regione, in merito alle quali riferiscono i direttori dei servizi regionali medico e veterinario;

su provvedimenti, inchieste, ricerche scientifiche nell'interesse della sanità pubblica;

sulle opere di utilità pubblica riguardanti l'igiene e la sanità della Regione e particolarmente su quelle da eseguirsi con contributi regionali.

Art. 3.

Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria nel mese di maggio, ed in sessione straordinaria quando questa sia ritenuta necessaria dal Presidente.

Art. 4.

L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio saranno regolati con legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 marzo 1950

CRESPELLANI

---

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1950, n. 6.

**Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso l'Amministrazione regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n. 5 del 13 marzo* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e ai segretari di Commissioni, Comitati od altri Consessi, comunque denominati, istituiti presso Amministrazione regionale, spetta il compenso di L. 700 per ogni seduta.

Tale compenso è comprensivo anche dell'eventuale lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.

Art. 2.

Ai componenti e ai segretari, i quali, per motivi dipendenti dall'appartenenza ai Consessi di cui alla presente legge, si recano in località diversa dalla loro residenza abituale, spettano — oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al compenso di cui all'articolo precedente — una indennità giornaliera di trasferta di L. 2000 ed una indennità di L. 1000 nel caso di pernottamento.

Art. 3.

Ai rappresentanti di organizzazioni, i quali — a richiesta di queste — fossero ammessi a far parte degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 marzo 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1950, n. 7.
**Istituzione di centoquarantacinque corsi di scuole popolari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 13 *marzo* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti per l'anno scolastico 1949-50 centoquarantacinque corsi di scuole popolari in aggiunta a quelli disposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I corsi sono ripartiti fra le tre Provincie in ragione di sessanta per Nuoro, quarantacinque per Cagliari e quaranta per Sassari.

La ripartizione dei corsi fra i Comuni spetta all'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, il quale delibera, sentito il Provveditore agli studi di ciascuna Provincia, dando la preferenza ai Comuni attualmente privi di corsi e tenendo conto degli indici dell'analfabetismo.

Art. 3.

Gli assegni agli insegnanti, i sussidi per acquisto di libri e cancelleria per gli allievi, le indennità di visita ed i premi di attività saranno corrisposti nella misura stabilita per i corsi istituiti con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599.

La spesa graverà sul bilancio della Regione 1950, rubrica dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 4.

L'ammontare dei contributi per ciascuna Provincia sarà messo a disposizione del rispettivo Provveditorato agli studi cui spetterà la gestione secondo le norme impartite dal Ministero della pubblica istruzione per i corsi di scuole popolari.

Al termine della gestione ciascun Provveditorato agli studi presenterà il rendiconto all'Assessorato alle finanze.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 marzo 1950

CRESPELLANI

---

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1950, n. 8.
**Spesa straordinaria di L. 10.000.000 a favore di Bosa e di Laerru.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 13 *marzo* 1950).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 da imputarsi al cap. 98 del bilancio 1950 della Regione per assistere i sinistrati bisognosi di Bosa e di Laerru più gravemente danneggiati dalle alluvioni verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 1949.

Art. 2.

La somma dovrà essere impiegata per lavori di riparazione di particolare necessità.

Art. 3.

I criteri, le forme e la regolamentazione per la concessione e la erogazione dei fondi saranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su parere di questa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 marzo 1950

CRESPELLANI

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7100244) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C